



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218

e-mail: comunesannicolaarcella@gmail.com



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54

del 14 dicembre 2023

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo Regolamento comunale.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUATTRODICI, del mese di DICEMBRE alle ore 17,20, nella sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione STRAORDINARIA, ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

N.	COGNOME	NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	MADEO	EUGENIO	SINDACO	X	
2	CARBONE	MARIA TERESA	VICESINDACO	X	
3	MELE	PAOLO	CONSIGLIERE	X	
4	OSSO	DOMENICO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
5	CIRIMELE	ANTONIETTA	CONSIGLIERE	X	
6	VERGARA	FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
7	LAINO	PAOLO	CONSIGLIERE	X	
8	CAPARROTTA	LUIGI	CONSIGLIERE		X
9	DONADIO	DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
10	OSSO	DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
11	LAGATTA	PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	

Assiste la **Dott.ssa Maria Pina Aragona** Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Eugenio Madeo.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco preliminarmente dichiara che l'art. 4 del D. lgs 23/2011 consente ai comuni turistici di istituire l'imposta di soggiorno. È una imposta di scopo, afferma, quindi le somme in entrata devono essere utilizzate per il miglioramento dell'offerta turistica con un precipuo orientamento verso la mobilità pubblica sul territorio, la segnaletica, la mobilità privata e i parcheggi, oltre che verso le iniziative di promozione turistica e culturale.

Viene applicata, aggiunte, solo in tre mesi all'anno e specificamente dal 15 di giugno al 15 di settembre, così da incentivare la cosiddetta stagionalizzazione. L'imposta, evidenzia, si paga per dieci pernottamenti massimo di seguito nella stessa struttura turistica; l'importo a persona è di 1,50

al giorno per Alberghi di seconda categoria (3 stelle); per Alberghi e residenze turistiche alberghiere prima categoria (4 stelle) è pari ad euro 2,00; per Alberghi e residenze turistiche alberghiere prima categoria (5 stelle) è pari ad euro 3,00; per Alberghi categoria lusso in dimore storiche di pregio è pari ad euro 5,00.

Chiarisce che le seconde case non hanno nulla a che vedere con l'imposta, come ben chiarito da puntuale normativa statale che prevede, anche, una serie di esenzioni precisate nel regolamento. L'imposta di soggiorno è una novità, dice. "Attraverseremo una fase di transizione e di verifica per capire il gettito effettivo, le entrate stimate si aggirano attorno a 30.000 euro. Anche dal punto di vista operativo abbiamo previsto per gli operatori, nell'ottica della buona semplificazione, un solo rendiconto annuale a fine settembre. Riteniamo che non sia giusto che l'attività svolta sul territorio di San Nicola Arcella ricada solo sul bilancio e sui contribuenti; crediamo invece che il costo di una serie di servizi possa ricadere sui graditi ospiti come avviene nella gran parte dei luoghi turistici. È imposta di scopo quella di soggiorno non destinata a risanare problemi di bilancio ma ad implementare maggiori e migliori servizi turistici."

Il consigliere Domenico Donadio prende la parola. "Spiegata così sembra tutto bellissimo ma io dico che è una tassa imposta dal comune di San Nicola Arcella. Tempo fa in riferimento ai bandi per la gestione dei parcheggi a pagamento, come gruppo di opposizione, avevamo suggerito di stabilire una percentuale in favore del comune, e sarebbero stati soldi entranti in bilancio senza l'imposizione di una tassa. Magari non ci sarebbe stata necessità di introdurre la tassa di soggiorno. Specialmente per le attività turistiche che soffrono molto in questo periodo. Nel regolamento si dice all'art. 4 comma 1: "case e appartamenti per vacanza", questo genera fraintendimenti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno sulle seconde case. Come si distinguono le case e gli appartamenti per vacanza dalle seconde case?"

Il vicesindaco Maria Teresa Carbone risponde: "Si distinguono per il contratto di fitto."

Il consigliere Paolo Laino spiega "Se sono proprietario di una seconda casa e la fitto, ne cambio la destinazione d'uso, la destino cioè ad uso diverso e sono tenuto a far pagare l'imposta di soggiorno".

Il consigliere Donadio: "come si fa a sapere per quale ragione sto fittando? Se affitto una casa non scrivo: la fitto per lavoro. C'è un regolamento edilizio che distingue queste cose. Le case per ferie vanno sottoposte a tassa di soggiorno."

I consiglieri di maggioranza annuiscono ed esternano che il regolamento prevede esattamente questo.

Il consigliere Paolo Laino specifica che, per seguire l'esempio fatto dal consigliere Donadio, fittare una casa per ragioni di lavoro è motivo di esenzione. Aggiunge ancora che, in ogni caso, l'istituzione della tassa di soggiorno importa l'onere per chi fitta di far specificare il motivo del fitto stesso indi di ottenere tale informazione.

Domenico Donadio chiede: "chi controlla?"

Risponde il consigliere Fabrizio Vergara: "La polizia locale."

Domenico Donadio invita a verificare la scadenza degli appalti dei parcheggi dell'Arcomagno ed a rivederli in quanto ritiene che siano quelle le risorse da mettere direttamente in bilancio; di soprassedere sulla tassa di soggiorno ossia "di un'altra tassa alle attività turistiche".

I consiglieri di maggioranza replicano: "è il turista a pagare, non l'attività turistica."

Il consigliere Vergara, chiarisce: "Se ho un albergo, continuo a fittare, per esempio, la camera a 50 euro. A tale costo vanno aggiunti 3 euro di imposta di soggiorno, non aumento il prezzo della camera. A settembre l'operatore verserà gli incamerati importi delle tasse di soggiorno all'ente. L'imposta serve a migliorare l'offerta turistica e tutto ciò che ne consegue. "

Replica Donadio: "il turista che viene versa 53 euro ma c'è un problema di base sulla programmazione dei servizi. San Nicola Arcella è un comune con bandiera blu e tassa di soggiorno ma non offre i servizi di un comune di tal tipo. Si sceglie la destinazione di vacanza in base ad una serie di fattori, se il turista non li trova lo si perde per sempre. Serve una programmazione più completa e credibile, non posso da turista venire a San Nicola Arcella e trovare cumuli di immondizia nel territorio."

Il consigliere Vergara risponde che non ci sono problemi relativi all'immondizia e che, semmai, esistono problemi di discarica.

Il consigliere Osso Domenico incalza: "ci sono ingombranti da 4 anni".

Il consigliere Vergara sottolinea che è principalmente un problema di senso civico, "i sacchi non cadono dal cielo". Bisogna cambiare il sistema.

Il consigliere Donadio dice: "sto chiamando la ditta per risolvere il problema da mesi e non viene nessuno. Sono sommerso a casa mia di ingombranti da 5 mesi. È un problema di programmazione di un servizio."

Prende la parola il Sindaco per chiarire una serie di aspetti. Legge uno stralcio del regolamento del comune di Positano che cita tra le strutture "case ed appartamenti per vacanze" ed aggiunge che è la legge a definire quali sono le seconde case e gli appartamenti per vacanza. "Chi risiede nel comune di San Nicola Arcella, se proprietario di una seconda casa che fitta con regolare contratto è tenuto a far pagare la tassa di soggiorno. Gli Affitti in nero non ci devono essere, perché se vengono scoperti devono essere regolarmente puniti giacché si crea una concorrenza sleale nei confronti degli operatori turistici che pagano le tasse e sono costretti ad applicare ben altri prezzi per far fronte a ciò. Tutto quanto avviene nel territorio deve essere regolarmente registrato e controllato."

Continua: "Le seconde case sono fuori dalla norma. Nessun proprietario di seconde case pagherà un euro per l'imposta di soggiorno ma se fitta non può farlo in nero e bisogna far pagare la tassa. In tutti i regolamenti troviamo riprodotto l'elenco da noi inserito nel regolamento.

Qui tutto ciò che si è fatto nel comune è stato messo a carico dei contribuenti di San Nicola Arcella. Quando si dice paga il comune, pagano i contribuenti. Che devono pagare subito perché un bravo amministratore questo deve fare, senza lasciare situazioni debitorie pregresse ai nuovi amministratori. Tutti devono pagare i servizi; la bravura dell'amministratore sta nel far pagare subito ed il meno possibile. Rinnovo l'invito: "se riuscite a portarmi delibere di altri comuni con tariffe inferiori a quelle di San Nicola Arcella, noi le applichiamo. Altrimenti va detto che le nostre tariffe sono più basse di tanti altri comuni."

Spiega che il comune di San Nicola Arcella è considerato di 1.700 abitanti ma ci sono meccanismi che sottraggono il 40 per cento degli introiti sulle seconde case e ciò importa il fatto di gestire tanta presenza turistica nel periodo estivo con strumenti finanziari e amministrativi di un paese di 1.700 abitanti.

Le risorse provenienti dall'imposta di soggiorno, aggiunge, non servono a risanare le casse comunali ma a garantire maggiori servizi funzionali alla mobilità sul territorio, alla segnaletica, all'intrattenimento. L'imposta non grava sugli operatori, i quali, incassano le somme e le riversano al comune, alla fine dei tre mesi previsti.

Sui rifiuti, sottolinea che l'ente ha concorso ad avere tutte le attrezzature per migliorare il servizio e realizzare un centro di raccolta. Dice: "Sugli ingombranti c'è un problema. Il contratto prevede un certo quantitativo di ingombranti da conferire che è stato abbondantemente superato. La ditta interviene a fronte di costi di bonifica maggiori. Il problema grande è che la Calabria e principalmente la provincia di Cosenza non hanno siti. Le poche discariche stanno chiudendo, nessuno vuole i rifiuti degli altri. Noi dobbiamo gestire il problema dei rifiuti non solo per la popolazione residente ma anche per quella fluttuante e ne abbiamo tenuto conto nel nuovo appalto. Più differenziamo più avremo un paese pulito. Ci sono realtà che differenziano senza che ci

sia un controllo stringente perché lo sentono come fatto di civiltà, hanno a cuore il proprio luogo. C'è un fatto culturale sul quale ci dobbiamo battere. San Nicola Arcella va riconosciuto non è messo peggio degli altri, anzi.”

Il consigliere Donadio: “nei prossimi consigli quando parliamo di rifiuti portiamo le registrazioni perché si dicono sempre le stesse cose. Aspettiamo solo implementazioni e preannunciamo voto contrario sulla tassa di soggiorno.”

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione della proposta

PRESENTI	10	
ASTENUTI	0	
VOTANTI	10	
FAVOREVOLI	7	
CONTRARI	3	Donadio Domenico, Osso Domenico, Lagatta Patrizia

La proposta è approvata a maggioranza.

Con identica e separata votazione si dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

I L CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

APPROVA LA PROPOSTA DEL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo Regolamento comunale.

IL SINDACO

PREMESSO

-che l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ha:

1. introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
2. previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
3. statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
4. disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
5. stabilito che, in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti;

VISTI

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;
- l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 secondo cui "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 secondo cui il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi di cui al medesimo art. 4, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi canoni o corrispettivi, è

responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

- l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017 secondo cui "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

PRESO ATTO

-che il previsto regolamento nazionale, predisposto in forma di schema, non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta;

-che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

-che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

-che ai sensi dell'art. 4, comma 3, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 23/2011, sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, di procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno e di provvedere all'approvazione del relativo regolamento (all. 1);

SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive di cui si allega verbale di riunione tenutasi in data 29 novembre presso la sede della Confindustria di Cosenza, in Via Tocci 2/c;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla citata proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole l'organo di revisione con verbale n. 9 del 05/12/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

A. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno (allegato 1).

- B. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno.
- C. Di dare atto che l'imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento comunale si applicheranno a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione.
- D. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- E. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, a seguito di separata votazione.

Il Sindaco
f.to Eugenio Madeo

VERBALE INCONTRO

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di San Nicola Arcella e Regolamento Comunale. Incontro con Associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, art.4 co.3 del D.Lgs n.23/2011.

Si è svolto nella sede di Confindustria a Cosenza l'incontro per discutere la proposta di Istituzione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di San Nicola Arcella e del relativo Regolamento Comunale.

L'incontro è previsto dall'art.4 co.3 del D.Lgs n.23/2011. Hanno partecipato i rappresentanti di Federalberghi Calabria e di Confindustria-Alberghi.

La proposta di regolamento illustrata dal sindaco è stata favorevolmente accolta. Sia Federalberghi che Confindustria Alberghi hanno sottolineato la necessità di impegnare le entrate derivanti dall'istituzione dell'imposta in programmi annuali finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta turistica, con particolare attenzione alla mobilità pubblica, alla segnaletica, all'incremento di aree di sosta, alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche e culturali del territorio. Inoltre hanno fatto rilevare la necessità di differenziare le tariffe in relazione alle tipologie dell'offerta ricettiva.

Si è stabilito di individuare almeno quattro fasce da differenziare, da un minimo di €1.50 al giorno per persona in residenze turistico-alberghiere 3 stelle, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, bed & breakfast, agriturismi, ecc..... ad un massimo di €5,00 al giorno per persona in alberghi di lusso situati in dimore storiche di pregio.

Cosenza lì, 29 Novembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto

Per Federalberghi Calabria

F.to Arch. Flora Fabiano (delegata)

Per Confindustria Alberghi

Il Direttore di Confindustria Cosenza

F.to Dott. Rosario Branda

Per il Comune di San Nicola Arcella

Il Sindaco

F.to Arch. Eugenio Madeo

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Comune di San Nicola Arcella (CS)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Articolo 11- Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Nicola Arcella in materia di promozione turistica, fruizione dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali. L'amministrazione darà conto annualmente del rispetto del vincolo di destinazione del tributo.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Nicola Arcella, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. L'imposta è applicata esclusivamente in relazione ai pernottamenti effettuati nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre compresi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi, in esplicitazione non esaustiva ma solo a titolo indicativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Nicola Arcella.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trova nel territorio del Comune di San Nicola Arcella e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di San Nicola Arcella.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Tariffe

1. Le tariffe di prima istituzione per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 co. 4 del presente regolamento sono le seguenti:
 - *Alberghi seconda categoria = 3 stelle, residenze turistico-alberghiere 3 stelle, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è pari ad Euro 1,50 (uno/50 euro) al giorno per persona;*
 - *Alberghi e residenze turistiche alberghiere prima categoria = 4 stelle è pari ad euro 2,00 (2/00 euro) al giorno per persona;*
 - *Alberghi e residenze turistiche alberghiere prima categoria = 5 stelle è pari ad euro 3,00 (3/00) al giorno per persona;*
 - *Alberghi categoria lusso in dimore storiche di pregio = euro 5,00 (5/00 euro) al giorno per persona.*
2. Variazioni alle sopra individuate tariffe di prima istituzione possono essere disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. F del Dlgs n.267/2000 e ss.mm. e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura.
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi organizzati;
 - il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 1, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con la quale l'interessato dichiara di trovarsi in possesso dei requisiti previsti per l'esenzione ed indicando la specifica fattispecie di esenzione cui è riconducibile la propria situazione tra quelle elencate dal precedente comma 1.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo 15 giugno – 15 settembre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, la segnalazione di eventuali rifiuti al pagamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, o mediante procedure informatiche secondo modalità che saranno definite e messe a disposizione dal Comune di San Nicola Arcella.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) o inserendone l'importo dell'imposta nella ricevuta/fattura fiscale emessa come somma "fuori campo IVA";
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta con precisazione dei dati relativi al codice fiscale, la durata del soggiorno ed ogni elemento utile a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. I soggetti indicati nell'art.3 comma 2 assumono la funzione di agenti contabili ex art.178 lett. E RD 827/24 e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina. In considerazione della limitata estensione temporale del tributo, la consegna al Comune del conto giudiziale mediante apposito modello dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Nicola Arcella.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento a favore del Comune di San Nicola Arcella delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, in unica rata entro il 30 settembre di ogni anno con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento su apposito c/c intestato al Comune di San Nicola Arcella,
 - b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale compresi pagamenti informatici.

3. Il Comune si riserva anche la possibilità di perfezionare modalità di comunicazione e contabilizzazione di cui si darà tempestiva comunicazione ai soggetti responsabili delle attività ricettive.
4. il versamento dovrà contenere la causale “IdS ANNO + Nome della Struttura + P.IVA/C.F. della struttura”.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Si applicano le norme del ravvedimento operoso di cui al DLgs 158/2015.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme eventualmente versate e non dovute da parte delle strutture ricettive, deve essere richiesto entro il termine di un anno dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze subordinatamente alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da richiedere almeno trenta giorni della prescritta scadenza.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci (€ 10,00).

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo Regolamento comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE -----

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.ssa Carbone Maria Teresa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE -----

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.ssa Carbone Maria Teresa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to Eugenio Madeo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pina Aragona

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

Li 14/12/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.
2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
3. La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE